

N. 27998/2009 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica,
dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte a nn. 27998, 28984 e 28985 R.Gen.Aff.Cont. dell'anno
2009 assegnate in decisione all'udienza del 28 febbraio 2012 con la fissazione dei
termini previsti dagli artt. 190 e 281^{quinqies}, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è
scaduto il 21 maggio 2012

TRA

A. L.

- OPPONENTE nel giudizio n. 27998/2009

E

F.C.





Opposizioni

- OPPONENTE nel giudizio n. 28984/2009

E

F.M.

- OPPONENTE nel giudizio n. 28985/2009

E

BANCA

- OPPOSTA in tutti i giudizi

Oggetto: opposizioni al decreto ingiuntivo n. 4930/2009; contratti bancari.

Conclusioni: all'udienza del 28 febbraio 2009 il procuratore dell' /A. si è riportato a tutti i propri scritti ed alle conclusioni rese nell'atto introduttivo.

Il procuratore delle altre due opposenti ha impugnato e contestato le avverse conclusioni e chiesto assegnarsi la causa in decisione.

Il procuratore della Banca opposta ha concluso chiedendo il rigetto delle tre opposizioni, con vittoria di spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate.

La BANCA (di seguito, per brevità, anche solo) ha proposto ricorso monitorio nel quale esponeva di essere creditrice alla data del primo aprile 2009 della cliente E. SAS di M.F. della somma complessiva di Euro 644.243,26, oltre interessi legali successivi, in virtù dei seguenti rapporti bancari intervenuto presso la filiale di Napoli:

- a) scoperto di un conto corrente ordinario (34700 400600640 già n. 2676311), Euro 29.808,89;
- b) scoperto di un conto anticipi (34700400749443 già n. 6781594), Euro 300.019,52;
- c) finanziamento chirografario (34700921001584586), Euro 314.414,85.

La Banca ha anche esposto che i rapporti erano garantiti da MF., G.F., L.A. (le prime due sino ad euro 780.000,00, il terzo sino ad euro 585.000,00) e, quindi, chiesto emettersi decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della società e dei tre garanti.

In accoglimento del ricorso, in data 6 maggio 2009 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 4930 con il quale è stato ingiunto alla società, alla F. ed all'A. (nei limiti per quest'ultimo della fideiussione) il pagamento, senza dilazione, della somma di Euro 644.243,26 oltre interessi mentre nei confronti della sola F. il medesimo ordine non è stato munito della clausola di provvisoria esecuzione.

Hanno proposto opposizione soltanto i tre fideiussori con tre distinte opposizione successivamente riunite.

L.A. ha disconosciuto la fideiussione in copia fotostatica riservandosi di disconoscere la sottoscrizione e/la scrittura quando sarebbe stato



esibito l'originale; ha negato di essersi mai costituito fideiussore della società debitrice e di non conoscere i suoi soci né l'amministratore; ha, comunque, riferito di essere un agente assicurativo e consulente finanziario e di avere avuto rapporti professionali con la Banca - e con il direttore dell'agenzia di Via Verdi in Napoli; ha dedotto di avere conosciuto in passato il dott. A.M. commercialista della E. SAS, il quale gli chiese di accompagnarlo presso la Banca - al fine di valutare la possibilità di ottenere per la propria cliente finanziamenti e/o affidamenti; ha aggiunto di avere, quindi, presentato il miranda all'E. e che quest'ultimo *“per permettere il concretizzarsi di tali nuovi rapporti finanziari tra la cliente e la Banca sarebbe stato opportuno che all'istituto di credito risultasse per iscritto che a prospettare tali operazioni per la E. SAS era stato esso A. ”* e *“fu, quindi, così che sottoscrisse un documento in bianco, del cui contenuto non ne fu data alcuna lettura”*.

L'A. ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo nei propri confronti previa sospensione della sospensione della provvisoria esecuzione.

La F. e la F., pur proponendo separata opposizione con il medesimo procuratore, hanno assunta la stessa difesa. Hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo la mancanza sulla copia notificata del ricorso della procura alle liti, l'omesso deposito della procura generale alle liti, carenza di prova in ordine all'esistenza del credito considerato che ha fornito prova dei rapporti bancari soltanto attraverso la produzione di fotocopie. Entrambe hanno concluso per la revoca del decreto opposto (la F. anche per la sospensione della provvisoria esecuzione).



Disattesa le istanze di sospensione e concessa la provvisoria esecuzione nei confronti della F. ed escussi due testi la causa è stata introita in decisione con la fissazione dei termini di legge.

Le opposizioni della IF. e della F. sono infondate e devono essere rigettate.

Avendo agito i procuratori della ricorrente Banca in virtù di una procura generali alle liti, alcuna procura poteva essere riprodotto sul ricorso notificato, unitamente al decreto, alle due opposenti. Dalla lettura della procura si evince, inoltre, che fu A.C., direttore generale e legale rappresentante della BANCA a conferire la procura generale ai procuratori costituiti in giudizio della predetta Banca. Non vi è, quindi, alcun dubbio sull'esistenza di una procura alle liti e sul potere dei procuratori costituiti in giudizio.

Quanto alla contestazione della credito, si osserva che la stessa è del tutto generica essendosi limitate le opposenti a dedurre che la prova del credito si fondava su fotocopie non conformi agli originali.

Un disconoscimento di tal fatta è inefficace.

Invero, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009). Inoltre, la parte che contesta tale

conformità deve allegare gli elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. 12715/1998; Cass. 1862/1996).

Nel caso in esame le due opposizioni si sono limitate ad un disconoscimento omnicomprensivo e senza allegare alcun elemento che attestasse la non corrispondenza tra la copie prodotte e gli originali.

In conclusione, le opposizioni della F. e della F. devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo confermato nei confronti delle predette.

Anche l'opposizione dell'A è infondata e deve essere rigettata.

Occorre premettere che, a seguito del deposito dell'originale della fideiussione, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione ma ha sostenuto che quella firma su un modulo in parte prestampato, che non aveva avuto il tempo di leggere, era stata apposta al solo fine, concordato con il direttore della filiale, di presentare la soc. E. alla Banca per nuove operazioni.

Si rileva al riguardo che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore



medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (tra molte, Cass. 18989/2010).

Non essendo necessaria la querela falso, assumendo l'A. che il foglio è stato riempito in modo difforme da quello che era il "patto", è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale.

Il primo teste, il M. , non fu presente al momento della sottoscrizione del modulo mentre il secondo, il C. ha reso dichiarazioni dal contenuto incerto (*"il direttore gli sottopose un modulo prestampato da utilizzare come presentazione dell'azienda e lui la firmò al momento; mise solo la firma fidandosi; a.d.r.: non ricordo se era un modulo di una sola facciata o con più facciate che si aprono; una firma la mise sicuramente; non ricordo se ne mise di più, a.d.r.: non ricordo il colore di questo modulo; era tuttavia prestampato; non ricordo se sul modulo vi fosse il nome della società presentata"*).

Osserva, tuttavia, il giudice che appare davvero inverosimile che un "agente assicurativo e consulente finanziario" (così si è qualificato l'A.) che aveva già avuto rapporti professionali ed anche personali con la Banca di , agenzia di - , e con il suo direttore, e, quindi, non uno sprovveduto qualsiasi, non si sia accorto che stava firmando un modulo per il rilascio di una fideiussione che inizia proprio, e con caratteri non certamente piccoli, con la frase *"Con la presente Vi comunichiamo di costituirci fidejussori del..."*.

Si aggiunga che il modulo è stato sottoscritto in calce dall'A. per ben due volte. Doveva apparire quantomeno strana la circostanza che una lettera di presentazione alla Banca di un'aspirante cliente dovesse essere sottoscritta due



volte, proprio come si fa solitamente nei contratti per l'efficacia di clausole vessatorie.

Ritiene in conclusione il tribunale che la fideiussione rilasciata dall'A. sia valida ed efficace (nei limiti dell'importo garantito).

Anche nei confronti dell'A., quindi, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Alla soccombenza segue la condanna dei tre opposenti al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca delle spese di lite che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza di specifica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni al decreto ingiuntivo n. 4930/2009, successivamente riunite, proposte da A.L., F.M. e F.G. nei confronti della BANCA, con atti di citazione notificati tutti in data 8 luglio 2009, così provvede:

1) rigetta tutte e tre le opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo n. 4930/2009 nei confronti di A.L., F.M. e F.G.;

2) condanna A.L., F.M., F.G. al pagamento, in solido tra loro, in favore della BANCA, delle spese di questo giudizio che qui si liquidano in complessivi Euro 15.464,00, di cui Euro 2.814,00 per diritti ed Euro 12.500,00 per onorario ed Euro 150,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.

Così deciso in Napoli, il 19 luglio 2012.

Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)

